

**AVVISO**  
**DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL**  
**SITO INTERNET DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE**  
**NEL RICORSO N. 11339/21 R.G. - TAR LAZIO – SEZ. PRIMA QUATER DI ROMA**  
**- REL. M. CAMINITI – UDIENZA 21.02.2023**

per **COMUNE di LIZZANELLO**, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Marchello, (p.e.c.: avv.francescomarchello@pec.it - fax 0832.831099) **RICORRENTE**

**CONTRO**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIVISIONE DELLO SPORT**  
**– DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**  
in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato – Roma **RESISTENTI**

\*\*\*

Si rende noto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Prima Quater di Roma, con ordinanza n. 09076/2022 REG.PROV.COLL., pubblicata il 04.7.2022, nel ricorso n. 11339/2021 REG. RIC., ha autorizzato il Comune di Lizzanello alla «*notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Divisione dello Sport di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza con l'indicazione degli Enti collocati nella finale graduatoria di merito*».

In esecuzione della predetta ordinanza collegiale del TAR di Roma, si avvisa di quanto segue:

1. **Autorità giudiziaria competente e numero di registro del ricorso:**  
T.A.R. per il Lazio – Sez. Prima Quater di Roma – n. 11339/2021 REG.RIC.;
2. **Parte ricorrente:** COMUNE DI LIZZANELLO (LE), in persona del Sindaco in carica;
3. **Parte resistente:** PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIVISIONE DELLO SPORT – DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI E

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – DIPARTIMENTO PER LO SPORT PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica;

4. **Controinteressati:** Comune di Seclì (LE), Comune di Matino (LE) e gli altri soggetti inseriti nell'«*Allegato A – Graduatoria di merito*» del Decreto del Capo del Dipartimento dello Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.9.2021;

5. **Provvedimento impugnato: Decreto del Capo del Dipartimento dello Sport - Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.9.2021, pubblicato il 13.9.2021**, con il quale sono state approvate la «*graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato “A” al presente decreto*», nonché le «*risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento pervenuta come dagli allegati “B” e “C” concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili - a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa - con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili e non superati nemmeno a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità*»; ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o consequenziale inerente alla valutazione della domanda di ammissione a finanziamento presentata dal Comune di Lizzanello, ivi compresi l'articolo 6, lettere c) e d), l'articolo 7 e l'articolo 8, lettera g) dell'Avviso Pubblico «*Bando Sport e Periferie 2020*».

6. **Richieste formulate:** Annullamento, previa concessione di misura cautelare, degli atti impugnati nella parte in cui hanno dichiarato inammissibile la domanda di finanziamento e non hanno collocato in posizione utile in graduatoria il progetto di intervento presentato dal Comune di Lizzanello.

**7. Sunto del ricorso introduttivo:**

7.1. Il Comune di Lizzanello (LE) ha partecipato all'«*Avviso Pubblico Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del “Fondo Sport e Periferie”*», proponendo un intervento di «*rigenerazione con potenziamento funzionale e adeguamento normativo del polo sportivo comunale*

“N. Marangi” di Via Leonardo Da Vinci», con un «quadro economico» di 700.000,00 euro.

7.2. Contestualmente alla domanda di partecipazione sono stati «caricati» sulla piattaforma informatica 43 «documenti», tra cui il «verbale di verifica del progetto definitivo», redatto dal R.U.P., in contraddittorio con i progettisti, con «un giudizio positivo di verifica favorevole del progetto definitivo» sia in ordine al progetto, sia in ordine alla documentazione ad esso allegata.

7.3. La proposta di intervento del Comune di Lizzanello non è stata ammessa al finanziamento ed è stata inserita nell'Allegato “B” del Decreto in questione, con la seguente motivazione: «Violazione Par. 6, lett. d) e Par. 8, lett. g) del bando (vedi anche F.A.Q. nn. 37, 39, 41, 60)».

7.4. I motivi di diritto del ricorso sono i seguenti:

7.5. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 23, all'art. 26 e all'art. 59 del d. lgs. n. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del paragrafo 6, lettere c) e d) e del paragrafo 8, lettera g) del bando. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto.

7.5.1. Il paragrafo 6 dell'Avviso Pubblico, disciplinante i «termini e modalità di presentazione delle domande», prevedeva che, «all'atto di inserimento della domanda, deve essere altresì allegata la seguente documentazione: [...] c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d. verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [...]».

7.5.2. Il «Manuale Proponente Bando 2020» prevedeva che «la procedura richiede l'immissione di documenti relativi alle seguenti categorie: [...] c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d. verifica preventiva del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

7.5.3. Il Comune di Lizzanello ha proposto per il finanziamento un intervento a livello di «progetto definitivo», con l'inserimento nel modulo di partecipazione del relativo documento «verifica progetto definitivo art. 26 d.lgs. 50/2016», la quale,

trattandosi di un intervento di importo inferiore a un milione di euro, è stata effettuata dal R.U.P., ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016, con «*giudizio di verifica favorevole*» sia sul progetto, sia sulla documentazione.

7.5.4. Pertanto il progetto definitivo presentato per il finanziamento è conforme al disposto dell'art. 23, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016, il quale prevede che «*il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante [...]; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa [...]*».

7.5.5. Inoltre, il verbale positivo di verifica è conforme al disposto dell'art. 26, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, in quanto ha dato atto di aver preso in esame e in considerazione tutti gli aspetti della verifica elencati in tale disposizione normativa in relazione al livello di progettazione definitivo.

7.5.6. L'art. 59, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016 prevede che, «*salvo il caso in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori*», nel quale «*le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo*» (comma 1 bis), gli appalti «*relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'art. 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti*».

7.5.7. L'art. 26 del d. lgs. n. 50/2016, al comma 2, specifica che «*la verifica [...] ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nel caso in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori*» e, al comma 5, che «*la gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'art. 71*», quindi mediante pubblicazione «*conformemente all'art. 72*».

7.5.8. Successivamente, lo stesso art. 26, al comma 8, sancisce che «*la*

*validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. [...] Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.».*

7.5.9. È evidente che dal combinato disposto delle norme sopra rassegnate emerge che l'istituto della «*validazione del progetto*», cioè dell'«*atto formale che riporta gli esiti della verifica*», è riferibile esclusivamente al «*progetto posto a base di gara*», quindi, secondo il disposto dell'art. 59, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, al «*progetto esecutivo, [...], come definito dall'art. 23, comma 8*», e non al «*progetto definitivo*», disciplinato compiutamente dal comma 7 del predetto art. 23.

7.5.10. Il paragrafo 6 lettere c) e d) dell'Avviso ha previsto che all'atto di inserimento della domanda doveva essere allegato il «*progetto definitivo o esecutivo*», e «*la verifica preventiva e validazione del livello di progettazione presentato*».

Il «*Manuale Proponente Bando 2020*», in base al quale è stata compilata la domanda di partecipazione, ha previsto che «*la procedura richiede l'immissione di documenti relativi alle seguenti categorie: [...] d. verifica preventiva del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*». (**doc. 8** - pag. 22).

Pertanto, in base all'Avviso pubblico e al Manuale, risulta inequivocabile che gli interessati potevano presentare sia un progetto definitivo che un progetto esecutivo e che, conseguentemente, la verifica preventiva del progetto e dei documenti doveva essere strettamente attinente al «*livello di progettazione presentato*».

7.5.11. Ulteriore conferma della circostanza che bisogna tener conto della differenza tra il livello di progettazione definitiva e quello di progettazione esecutiva rinviene anche dal disposto della lettera d) del paragrafo 7 dell'Avviso Pubblico, contenente i «*Criteri di Selezione*», nel quale è stato specificato che «*livello di progettazione*», deve essere «*inteso quale grado di analiticità degli elaborati tecnici ovvero quale livello della progettazione redatto ai sensi*

*dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», con le ulteriori specificazioni che «per accedere alla richiesta di finanziamento è richiesto come livello minimo di progettazione quello “DEFINITIVO”» e che «ai soggetti che sottoporranno un livello di progettazione di tipo ESECUTIVO, sarà assegnato un punteggio aggiuntivo di punti 15».*

Il costante riferimento dell'Avviso Pubblico all'art. 23 e all'art. 26 del Codice dei Contratti pubblici, non può che far ritenere che la valenza da dare al termine giuridico «*validazione del progetto*» deve essere esclusivamente quella esplicitata dal legislatore che lo ha utilizzato solo in relazione al progetto esecutivo da porsi a base della gara e non anche al progetto definitivo, il quale non può essere posto a base di gara per l'espresso divieto previsto dall'art. 59, comma 1, ultima parte, secondo il quale «*è vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori*», se non ricorrono, come nel caso di specie, le fattispecie derogatorie elencate nella stessa norma.

È evidente che una diversa interpretazione delle clausole del bando che non tenesse conto della definizione e della collocazione normativa degli istituti della verifica preventiva, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, del progetto definitivo e della validazione del progetto esecutivo porrebbe le stesse clausole in un inemendabile contrasto con le specifiche disposizioni degli articoli 23 e 26 in esse espressamente richiamate, nonché con il disposto dell'art. 59 del d. lgs. n. 50/2016, che ne imporrebbe l'annullamento per violazione di legge.

Il richiamo nell'Avviso Pubblico di istituti giuridici dotati dal legislatore di una precisa valenza tecnica non può consentire interpretazioni diverse ed estensive, altrimenti si arriverebbe a ritenere necessaria e legittima la validazione di un progetto definitivo, strutturalmente e funzionalmente diverso dal progetto esecutivo, quando invece il legislatore ha previsto tale istituto solo in relazione al progetto idoneo normativamente ad essere posto a base di gara.

7.5.12. Inoltre, una previsione e una interpretazione amministrativa delle regole della procedura di selezione non aderente alla lettera della norma a cui la stessa amministrazione ha fatto testuale riferimento sarebbe causa, per i soggetti partecipanti alla selezione, di non consentita confusione tra istituti giuridici che

non può trovare, e nel caso di specie non ha trovato, soluzione, neanche nelle risposte alle F.A.Q. «nn. 37, 39, 41, 60», indicate nella motivazione di non ammissione, essendo nota la *«inettitudine modificativa dei chiarimenti nei confronti delle vincolanti previsioni della lex specialis»* (C.d.S., 3<sup>a</sup>, n. 6740/2021).

7.5.13. Infatti, nelle risposte alle F.A.Q., l'amministrazione ha ribadito il collegamento tra la documentazione di verifica da allegare alla domanda con il **«livello di progettazione presentato»**, affermando che *«in riferimento a quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 6 del bando, laddove si richiede che venga allegata la documentazione relativa alla verifica preventiva e alla validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»* (n.37); che *«l'atto di validazione di un livello di progettazione è previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»* (n. 39); che *«laddove si richiede che venga allegata la documentazione relativa alla verifica preventiva e la validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»* (n. 41); che *«dovranno presentare il progetto definitivo e/o esecutivo verificato secondo le modalità e dai soggetti previsti nel sopraccitato art. 26»*.

Pertanto, nemmeno in sede di risposte alle F.A.Q. riportate nella motivazione di esclusione, l'amministrazione ha sostenuto *apertis verbis* che le condizioni di partecipazione dell'Avviso imponessero la presentazione di un atto formale di validazione anche per i progetti definitivi.

8. Con **ordinanza n. 09076/2022 REG.PROV.COLL.**, depositata il 04.7.2022, il TAR di Roma ha autorizzato la notifica mediante pubblici proclami del ricorso n. 11339/2021 REG.GEN. sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Divisione dello Sport, chiedendo altresì chiarimenti all'Amministrazione sull'eventuale riesame e rettifica della graduatoria finale di merito, sulla eventuale rivalutazione della posizione del Comune di Lizzanello e fissando l'udienza del 21 febbraio 2023 per il *«prosieguo del giudizio»*.

\*\*\*

Pertanto, si chiede espressamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento dello Sport la pubblicazione sul proprio sito *internet* istituzionale entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dal 04.7.2022 (data di pubblicazione e di comunicazione dell'ordinanza del TAR Lazio – Roma n. 09076/2022), da non rimuovere sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, dei seguenti allegati atti e documenti:

1. Il presente **Avviso** contenente il sunto del ricorso n° 11339/2021 REG.GEN. e l'indicazione degli estremi dell'ordinanza del TAR di Roma n. 09076/2022 REG.PROV.COLL.;

2. **ALLEGATO A – GRADUATORIA DI MERITO** del Decreto del Capo del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.9.2021, eventualmente modificato *medio termine* a seguito di decreti di rettifica successivi, in cui sono inseriti tutti i soggetti titolari delle proposte ammesse al finanziamento dell'Avviso Pubblico Sport e Periferie 2020, aventi la posizione di controinteressati nel giudizio in questione.

3. **Ordinanza** del TAR di Roma – Sez. Prima Quater n. 09076/2022 REG.PROV.COLL., depositata il 04.7.2022.

\*\*\*

Si chiede, inoltre, il tempestivo rilascio al sottoscritto procuratore costituito in giudizio del Comune di Lizzanello dell'attestato che confermi l'espletamento delle formalità di pubblicazione e la data dell'avvenuta predetta pubblicazione, ai fini del successivo deposito nel fascicolo telematico del giudizio.

Lecce, 18 luglio 2022

(avv. Francesco Marchello)